

COPIA



COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

DETERMINAZIONE N. 18 del 02/05/2019

AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto: Liquidazione rimborso spese di viaggio al Presidente dal 29/03/2019 al 30/04/2019.

**PARERE REGOLARITÀ
TECNICA**
(Art.49 T.U. n.267)

**COPERTURA
FINANZIARIA**
(Art. 49 T.U. 267)
Favorevole
F.to Dott. Mariosante Tramontana

Il responsabile del settore
F.to Dott. Mariosante Tramontana

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo On-Line sul sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal 02/05/2019 al 17/05/2019 al n. 56 del Registro delle Pubblicazioni

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Mariosante Tramontana

Si attesta la pubblicazione ai sensi degli Art.26 e 27 DL 33/2013 al n.27 in data 02/05/2019

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il Segretario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Presidente n.1 del 01/02/2019 con il quale nomina il sottoscritto responsabile del settore amministrativo ed economico finanziario;

Vista la delibera di consiglio n.6 del 16/04/2019 con la quale si approva il bilancio esercizio 2019;

Vista la delibera di Giunta n. 19 del 18/04/2019 con la quale si approva il PEG, parte contabile 2019-2021;

Premesso che l'art. 84, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 *“Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate”*;

Vista la richiesta di rimborso presentata dal Presidente di questa Comunità Montana, prot. n.890 del 4 /10/2018;

Appurato che, nel caso di specie, l'uso del mezzo di trasporto personale è da ritenersi *“necessitato”* in quanto finalizzato all'effettivo e obbligatorio svolgimento di funzioni proprie di Presidente di questo Ente, e ne è stata accertata la convenienza economica in quanto il Presidente risiede ad Onano e il servizio di trasporto pubblico non è idoneo a consentire l'agevole ed utile svolgimento della sua funzione;

Richiamata la delibera n. 38 della Sezione autonomie della Corte dei Conti dello scorso 29 dicembre che chiarisce l'inapplicabilità ai Sindaci del tetto di spesa disposto dall'articolo 6, c. 12, del DL n. 78/2010, per quanto riguarda il comma 3 dell'articolo 84 del TUEL, con la conseguenza che tali ultime spese possono essere rimborsate in misura forfettaria, parametrando ad un quinto del prezzo di un litro di benzina moltiplicato per i chilometri percorsi, come previsto dell'art. 77-bis, comma 13, del DL n. 112/2008, convertito dalla L. n. 133/2008;

Ritenuto, pertanto, per le considerazioni che precedono, di procedere a liquidare le spese di viaggio sostenute dal Presidente dal 29 marzo 2019 / 30 aprile 2019;

Dato atto del proprio parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica del presente atto, attraverso il quale si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa secondo quanto previsto dall'art.147-bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3 comma 1 lettera d) della Legge 213/2012.

DETERMINA

1. Di impegnare e contestualmente liquidare, per i motivi di cui in narrativa e per il periodo 29 marzo 2019 / 30 aprile 2019 a favore del Presidente Giovanni Giuliani, la somma di €117,76 quale rimborso delle spese di viaggio sostenute dal Presidente di questa Comunità Montana ai sensi e per gli effetti dell'art. 84, comma 3, del D.Lgs. 267/2000;
2. Di imputare l'onere complessivo di € 117,76 sul cap.10110305, art 1, miss.1 prog.1 tit.1 PdC 1.03.02.01 bilancio 2019;
3. Di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.